



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012

Il Giudice Delegato

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012 da ASSANDRI SONIA (SSNSNO63550H501C), nata a Roma il 10 novembre 1963 e residente in San Secondo Parmense (PR), con il patrocinio dell'avv. Monica Pagano (PGNMNC82T58B157P) e dell'avv. Matteo Marini (MRNMTT84S04B157L) elettivamente domiciliati in Brescia , Via Solferino 15 presso lo studio dei difensori.

rilevato che:

- sussiste la propria competenza ;
- la ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento;

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma II lettere a) e b)
- posto che:

- a) la proponente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- b) la proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi II e III della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);
- alle domande risultano allegati, come prescrive l'art. 14ter comma 3 L. 3/2012:
 - l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
 - nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- la proponente ha prodotto documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale (art. 14ter comma V);
- non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);

ritenuto :

- che alla luce dell'elenco riguardante le spese minime essenziali di vita, il limite di cui all'art. 14ter comma VI lett. b) concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, può essere stabilito con riguardo al complessivo nucleo familiare, allo stato e fatte salve modifiche per motivi sopravvenuti, in € 1.250,00 mensili, al netto delle imposte, ritenuto congruo l'importo indicato;

- che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere contenuti nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 (L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000);

- che debba essere disposta la sospensione della cessione di una quota dello stipendio prevista in favore di INPS (c.d “Piccolo Prestito INPS”);

Sono noti infatti i diversi orientamenti seguiti dai Tribunali di merito in ordine alla possibilità di disporre la sospensione della cessione del quinto (o di una quota dello stipendio) in caso di accesso del debitore ad una delle procedure di sovraindebitamento;

a) secondo un primo orientamento, il piano non potrebbe pregiudicare il diritto del terzo cessionario, in quanto la quota di un quinto della retribuzione o della pensione risulterebbe estranea al patrimonio del debitore al momento della stipula del contratto di finanziamento, di talchè il debitore non potrebbe più disporne;

b) un orientamento intermedio, invece, applicando analogicamente l'art. 2918 c.c., fa salva la cessione limitatamente al triennio successivo alla data di omologazione del piano o all'apertura della liquidazione;

c) un ultimo e prevalente orientamento, peraltro confermato dalla riforma in materia di crisi di impresa e costantemente seguito da questo Tribunale, valorizzando il favor debitoris che ispira gli istituti in esame, volti a concedere una seconda chance al debitore,

consentendogli di ristrutturare integralmente la propria situazione debitoria, restituendogli la potenzialità di acquisto perduta, conclude per la possibilità di sospendere gli effetti dei finanziamenti con cessione del quinto, imponendo all'ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito: il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è infatti un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirli, di talchè, anche al fine di meglio rispettare la par condicio creditorum, detto credito non può che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari;

- che sia meritevole di accoglimento la richiesta di escludere il mobilio dell'immobile di abitazione dalla liquidazione del patrimonio, alla luce del modesto valore dello stesso e delle esigenze abitative rappresentate dalla ricorrente;
- di confermare nel ruolo di Liquidatore il dott. FERDINANDO SARTI, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l'eadem ratio, dovrà trovare applicazione l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il Liquidatore potrà subentrare, se lo riterrà opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

visto l'art 14 quinquies L 3/2012;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di ASSANDRI SONIA (SSNSNO63550H501C), nata a Roma il 10 novembre 1963 e residente in San Secondo Parmense (PR);

- conferma nel ruolo di Liquidatore il dott. FERDINANDO SARTI con studio in Parma , B.go Padre Onorio Rosi 22, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.;
- dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del Liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- dispone che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura vengano contenuti nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014;
- dispone la sospensione della cessione di una quota dello stipendio percepito da ASSANDRI SONIA a favore di INPS (c.d. “Piccolo Prestito INPS”);
- esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni della ricorrente, considerando nel suo complesso il nucleo familiare, fino al limite di € 1.250 mensili, al netto delle eventuali imposte ;
- esclude dalla liquidazione il mobilio della casa di abitazione;
- ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Parma e su quello dell'IVG di Parma ;
- poiché il patrimonio comprende beni immobili e beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. e presso il PRA a cura del Liquidatore;

- ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna al Liquidatore e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Parma, 22/10/2021

Il Giudice Delegato
dott. Enrico Vernizzi